

NE ER	Raccomandazioni riguardo a requisiti di aziende di tirocinio e formatori/formatrici professionali	Capitolo	
		Pagina	1 di 3
	Con raccomandazione riguardo professioni equivalenti e qualifiche addizionali	Data	10.01.2014

Raccomandazioni della Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità per Eletttricista per reti di distribuzione AFC riguardo i requisiti di azienda di tirocinio e formatori/formatrici professionali

Professione 47417 Eletttricista per reti di distribuzione AFC

1. Informazioni generali

Gli apprendisti possono essere formati esclusivamente in aziende di tirocinio che garantiscono che l'intero programma di formazione venga svolto in base all'Ordinanza sulla formazione e al piano di formazione attualmente in vigore e che vengano applicate le raccomandazioni complementari dell'Organizzazione del mondo del lavoro (Oml).

Aziende di tirocinio che non possono fornire singole parti del programma di formazione possono formare gli apprendisti solo se si impegnano a far fornire tali parti in un'altra azienda di tirocinio. Tali aziende di tirocinio, il contenuto e la durata della formazione complementare vengono definite nel contratto di tirocinio.

2. Requisiti di chi offre la formazione professionale di base in modo organizzato in azienda

Estratto dall'Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Eletttricista per reti di distribuzione
con attestato federale di capacità (AFC)

Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di elettricista per reti di distribuzione AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. elettricista per reti di distribuzione qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di una professione affine, con le conoscenze professionali richieste agli elettricisti per reti di distribuzione AFC, e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
- e. diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- f. titolo accademico in ambito pertinente con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un'azienda se:

- a. vi è occupato al 100 per cento un formatore adeguatamente qualificato e uno specialista occupato al 100 per cento; oppure

©B&Q NE	Autore	T Biser	Archivio: AES, formazione professionale	Versione	1.0	10.01.2014
---------	--------	---------	---	----------	-----	------------

NE ER	Raccomandazioni riguardo a requisiti di aziende di tirocinio e formatori/formatrici professionali	Capitolo	
		Pagina	2 di 3
	Con raccomandazione riguardo professioni equivalenti e qualifiche addizionali	Data	10.01.2014

- b. vi sono occupati due formatori adeguatamente qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento, e uno specialista occupato al 100 per cento.
- 2 Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.
 - 3 Per ogni due specialisti in più occupati al 100 per cento o per ogni quattro specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
 - 4 Le persone in formazione devono essere assunte in modo da ripartirsi equamente su tutti gli anni della formazione di base.
 - 5 In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.
 - 6 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

3. Raccomandazione relativa a professioni equivalenti

Titolari di un attestato federale di capacità in una delle seguenti professioni (stato elenco: 31.12.2013) con le conoscenze professionali richieste agli elettricisti per reti di distribuzione AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento; valgono come professioni equivalenti ai sensi di Ofor, art. 10, lett. c:

installatore/installatrice elettricista AFC	operatore/operatrice in automazione AFC
pianificatore/pianificatrice elettricista AFC	telematico/telematica AFC
elettricista di montaggio AFC	costruttore/costruttrice d'impianti e apparecchi AFC
meccatronico/meccatronica d'automobili AFC	meccatronico/meccatronica degli impianti di trasporto a fune AFC
elettronico/elettronica multimediale AFC	

Denominazioni di titoli professionali non più attuali sono scritti in corsivo.

<i>montatore/montatrice elettricista</i>	<i>elettronico/elettronica</i>
<i>disegnatore/disegnatrice elettricista</i>	<i>meccanico/meccanica</i>
<i>elettromeccanico/elettromeccanica</i>	<i>polimeccanico/polimeccanica</i>
<i>montatore/montatrice di quadri elettrici</i>	<i>disegnatore metalcostruttore/ disegnatrice metallcostruttrice</i>
<i>costruttore/costruttrice di macchine elettriche</i>	<i>metalcostruttore/metalcostruttrice</i>
<i>montatore/montatrice di apparecchi elettronici e delle telecomunicazioni (MAET)</i>	<i>meccatronico/meccatronica (solo DE e AT)</i>
<i>elettricista in radio e televisione</i>	<i>meccanico/a di macchine</i>
<i>montatore/montatrice elettricista per corrente forte</i>	<i>meccanico/a d'automobili elettricista bobinatore</i>

NE ER	Raccomandazioni riguardo a requisiti di aziende di tirocinio e formatori/formatrici professionali	Capitolo	
		Pagina	3 di 3
	Con raccomandazione riguardo professioni equivalenti e qualifiche addizionali	Data	10.01.2014

Per altre professioni artigianali tecniche.

Sulle qualifiche equivalenti decide l'autorità cantonale previa consultazione con l'organizzazione competente del mondo del lavoro. Il riconoscimento di qualifiche specialistiche equivalenti avviene nell'ambito del rilascio di un'autorizzazione per la formazione professionale (OFPr, art. 40, capoverso 3 e 4 e OFPr art.44, capoverso 1, lett. A e spiegazioni).

4. Qualifiche addizionali

Per la sorveglianza di lavoro su o negli impianti a corrente forte e nei relativi impianti tecnici aziendali e per misure di sicurezza sul lavoro possono essere impiegate esclusivamente persone esperte (RS 734.2, Ordinanza sulla corrente forte, art. 11, capoverso 1, risp. "Elettricista specializzato ai sensi di EN 50 110"). Formatori/formatrici professionali con professioni equivalenti si avvalgono di una formazione come "persona esperta" oppure sono pronti ad assolvere tale formazione.

5. Strumenti per la valutazione della qualità nella formazione in azienda

La Legge sulla formazione professionale, LFPr, nell'art. 8 richiede esplicitamente l'assicurazione dello sviluppo della qualità da parte degli operatori della formazione professionale. Ciò vale in particolare per le aziende di tirocinio. La QualiCarte è uno strumento dipendente dalla professione per la valutazione della qualità nella formazione in azienda. Con l'aiuto della QualiCarte si intende riconoscere il potenziale di ottimizzazione per migliorare continuamente la formazione. La QualiCarte definisce 28 requisiti per una formazione di alto valore qualitativo.

Qui trovate la QualiCarte come formulario interattivo e i documenti complementari per un impiego efficace della QualiCarte.

<http://www.qbb.berufsbildung.ch/dyn/7122.aspx>

6. Approvazione

Approvata da parte della Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità per Elettricista per reti di distribuzione AFC il 10.01.2014.